

# ANGAISA al CERSAIE

Carissimi soci,  
Vi informiamo che la partecipazione di ANGAISA all'edizione 2012 del CERSAIE (Salone internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno) di Bologna sarà caratterizzata, come l'anno precedente, dal tradizionale stand ubicato nell'area esterna 48, fra i padiglioni 33 e 35. Per l'intera durata della manifestazione fieristica, a partire da martedì 25 fino a sabato 29 settembre p.v., lo stand sarà a disposizione di tutte le aziende associate, che potranno usufruirne per i consueti servizi di segreteria. Vi confermiamo che i termini per poter accedere a due delle speciali iniziative riservate ai Soci

ANGAISA, "Pullman gratuiti" e "Viaggi in autonomia" – frutto della rinnovata collaborazione con il CERSAIE – sono ormai scaduti e non è quindi più possibile accedere a queste agevolazioni, presentate nei mesi scorsi con specifiche e dettagliate comunicazioni.

Vi segnaliamo infine che nei giorni scorsi la Segreteria ANGAISA ha trasmesso alle aziende associate, via e-mail, l'invito omaggio on-line recante il link al sito internet CERSAIE, necessario per poter effettuare la registrazione e ricevere, alla casella di posta che dovrà essere riportata nel form stesso, il biglietto necessario per l'ingresso diretto in fiera, valido per 1 ingresso

so al giorno per tutti i 5 giorni della manifestazione.

L'invito omaggio può essere utilizzato più volte ed inoltrato a collaboratori e/o clienti.

Ulteriori informazioni sulla manifestazione fieristica sono disponibili all'interno del sito internet [www.cersaie.it](http://www.cersaie.it), il quale contiene anche l'elenco degli espositori che parteciperanno all'evento.

Il Segretario Generale  
Dott. Corrado Oppizzi

## ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

### 53° FEST Congress, la Distribuzione ITS europea fa i conti con la crisi: quali scenari fino al 2017?

Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni al 53° Congresso della FEST, la Federazione europea dei distributori idrotermosanitari, che si terrà a Roma del 4 al 6 ottobre p.v.

Il programma congressuale (disponibile all'interno del sito [www.angaisa.eu](http://www.angaisa.eu)) sarà caratterizzato da un'analisi approfondita relativa agli effetti negativi della crisi economica mondiale e, in particolare, alle pesantissime ripercussioni che stanno interessando il comparto dell'edilizia ed il mercato della distribuzione idrotermosanitaria a livello europeo.

L'evento viene realizzato con il contributo delle aziende "main sponsor" CARLO NOBILI RUBINETTERIE, IBP GROUP, ROCA, TOTO, dell'azienda "sponsor" GEBERIT e con la partecipazione di MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT.

Vi invitiamo a prendere in considerazione tutte le opportunità offerte dalla manifestazione, organizzata da ANGAISA, che prevede anche una serie di eventi collaterali di particolare interesse, fra i quali è prevista una visita guidata ai Musei Vaticani nella mattinata del 6 ottobre.

Per ulteriori informazioni: **Lorella Damiani** ([damiani@angaisa.it](mailto:damiani@angaisa.it)).

## MERCATO

### Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Building Solution, società con la missione di azienda di consulenza globale dedicata al mondo delle costruzioni, ai prodotti per l'edilizia ed al settore delle "utilities".

La nuova denominazione "BRG Building Solution" è stata assunta da BRG Consult a seguito del recente cambiamento di ragione sociale. BRG Building Solution ([www.consultgb.com](http://www.consultgb.com)) opera attraverso le proprie sedi di Londra, Summit (NJ, USA), San Francisco (CA, USA), Pechino e Nuova Delhi.

La HÜPPE ha ricevuto, per la prima volta, il rinnovato premio "Plus X Award" per i suoi nuovi modelli di box-doccia. I prodotti / gamma di prodotti presentati per la prima volta all' ISU nel 2011 sono stati i seguenti: STUDIO BERLIN PURE, REFRESH PURE, le porte scorrevoli della gamma HÜPPE ELEGANCE design e HÜPPE PURE.

### La HANSGROHE ha festeggiato 111 anni di attività

La data del 15 Giugno 2012 è stata caratterizzata da un anniversario particolare per l'azienda fondata nel 1901 da Hans Grohe a Schiltach, nella Foresta Nera. L'azienda, che è specializzata in docce e rubinetteria, è oggi divenuta di fama mondiale e i suoi prodotti sono utilizzati in 120 diversi Paesi in tutto il mondo. Questo grazie soprattutto alla sua capacità di reinventarsi di volta in volta; hanno però sicuramente giocato un ruolo fondamentale lo spirito creativo e l'approccio innovativo del fondatore Hans Grohe, nonché la costante attenzione alle esigenze e al gusto dei consumatori.

### La BRISTAN esce dall' "Hall of Shame" dopo aver firmato il codice di pagamento Prompt

Il produttore di accessori da bagno BRISTAN con sede nello Staffordshire (Regno Unito), che era stato oggetto di pubblicità negativa per aver aumentato i suoi termini di pagamento di 60 giorni, ha ora ceduto. Il "Forum delle Imprese Private" aveva inserito l'azienda nella "Lista della vergogna" dopo

## Settore sanitario

### Dichiarato lo stato d'insolvenza della BANUBAD B.V.

Il 5 giugno 2012, è stato dichiarato il fallimento della BANUBAD B.V., con sede a Helmond, da parte del tribunale di 's Hertogenbosch. Solo lo scorso anno, il produttore di mobili da bagno aveva rinnovato il suo showroom. La BANUBAD, che si trova nella zona industriale di Hoogeind, è attiva da circa 20 anni.

### Premiata la gamma di prodotti della HÜPPE

 <p><b>53° Congresso Fest</b> Roma, 4 • 6 Ottobre 2012 Hotel Parco dei Principi</p>	<p>Main sponsor</p>  	<p>Sponsor</p> 	<p>Patrocino</p> 	<p>Organo stampa</p> 
	 			

aver avuto la conferma che i termini di pagamento del produttore erano stati aumentati da 30 a 90 giorni nel 2011. Ora la BRISTAN ha sottoscritto le misure previste dal "Codice di pagamento Prompt", che richiede un certo numero di impegni dai suoi firmatari. Questi includono il pagamento dei fornitori entro i termini concordati all'inizio del contratto, il fornire orientamenti ai fornitori e il garantire che vi sia un sistema per la gestione dei reclami, nonché l'incoraggiare le "buone pratiche", chiedendo ai fornitori di piombo di incoraggiare l'adozione del codice in tutta la catena di fornitura. Dopo le nuove decisioni della BRISTAN, il "Forum delle imprese private" ha rimosso l'azienda dall'elenco di quelle incluse nella "Lista della vergogna".

## NORMATIVE

### Ambiente

#### Nuova direttiva UE sui rifiuti RAEE: obbligo di ritiro gratuito "uno contro zero"

Il 13 agosto 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni europee sui rifiuti elettronici (RAEE) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 197 del 24 luglio 2012 della nuova direttiva 2012/19/UE del 4 luglio, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per divenire effettivamente operative le disposizioni dovranno essere recepite dai singoli Stati membri entro il 14 febbraio 2014.

La direttiva prevede l'obbligo del ritiro gratuito "uno contro zero" per gli apparecchi di piccole dimensioni (piccoli elettrodomestici), anche senza l'acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Per 6 anni (fino al 13 agosto 2018) le nuove regole si applicheranno alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) presenti nell'Allegato I della direttiva con alcune esclusioni, mentre dal 14 agosto 2018, il campo di applicazione diventa "aperto" e la direttiva si applicherà a tutte le AEE (classificate in sei categorie nell'allegato III) con alcune esclusioni. Sono state definite, inoltre, norme più severe per evitare che i RAEE vengano esportati illegalmente all'estero, alimentando un sistema clandestino di trattamento e smaltimento dei rifiuti nei Paesi in via di sviluppo. Per ulteriori informazioni rinviamo le aziende interessate alla lettura della nuova direttiva RAEE disponibile all'interno del portale associativo, riservandoci di fornire ulteriori e più dettagliate informazioni non appena la direttiva sarà attuata dallo Stato italiano con un apposito provvedimento. [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Ambiente • RAEE

### Credito

#### Operatività dell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI"

Con nota del 23 luglio scorso l'ABI ha diramato alle banche le istruzioni operative per l'attuazione dell'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI -

smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione" siglato lo scorso 22 maggio con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Rete Imprese Italia. Per l'avvio dell'operatività dell'accordo è stato necessario attendere l'emanazione di alcuni decreti ministeriali in materia. Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio scorso sono infatti stati pubblicati i testi dei decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 riguardanti rispettivamente le:

- 1) "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni";
- 2) "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Con la pubblicazione di tali decreti è stato completato il quadro normativo relativo alla disciplina della certificazione dei crediti. Essi si aggiungono a quanto già previsto dal DM 22 maggio u.s. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012) in tema di "Modalità di certificazione dei crediti, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali". Ad integrazione del quadro normativo sopra riportato, è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un ulteriore decreto del MEF che disciplina le modalità di acquisizione - nella percentuale massima del 70% e a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale - della garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a), sulle operazioni di anticipazioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008.

Le banche che intendono aderire all'Accordo, sono tenute a comunicarlo all'ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione. Al riguardo, si segnala che lo scorso 24 luglio l'ABI ha messo a disposizione delle banche i moduli per l'adesione all'iniziativa. L'Accordo prevede che le banche aderenti si impegnino a fornire alle aziende richiedenti una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla stessa banca. Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nell'Accordo dovranno essere presentate, dalle imprese, entro il 31 dicembre 2012.

L'Accordo prevede la costituzione, da parte del sistema bancario, di uno specifico plafond "Credito PA", di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro, per la realizzazione di operazioni di smobiliz-

zo, nella forma dell'anticipazione e dello sconto, dei crediti vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per la realizzazione di questa operazione verrà utilizzata la liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Le aziende interessate possono consultare il documento di sintesi disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Credito • Banche.

### Edilizia

#### Demolizione e ricostruzione di immobili. Ristrutturazione o nuova costruzione

Con la sentenza 21 maggio 2012 n. 8015 della Cassazione civile, sez. II, si è chiarito che, nell'ambito delle opere edilizie, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangono inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché all'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento sia consistito nell'esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria.

In presenza di tali aumenti si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanza vigente al momento della medesima.

### Energia

#### Indicazione del consumo di energia mediante etichettatura

Si ritiene utile informare che è stato pubblicato il decreto legislativo 104-2012 recante "Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti". Il provvedimento, in recepimento della direttiva 2010/30/UE è entrato in vigore il 21 luglio 2012. Per "prodotto connesso all'energia", come precisato nel decreto, si intende "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente".

Il decreto legislativo ricalca puntualmente la direttiva 2010/30/UE prevedendo precisi obblighi in capo ai fornitori ed ai distributori, in quanto viene consentita l'immissione sul mercato, la commercializ-

zazione e la messa in servizio, solo di prodotti conformi oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile. Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai distributori, essi sono tenuti ad esporre nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e a presentare la scheda in lingua italiana nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. L'etichettatura e le informazioni relative ai prodotti, sono fornite ai distributori dai fornitori gratuitamente.

Anche alla vendita a distanza, all'affitto o alla locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati, atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto, nonché a specificare, se del caso, le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.

Infine, vengono abrogate le normative emanate sul tema incompatibili con la nuova disciplina, precisando che per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria il D.M. 2 gennaio 2003 - per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 626/2011 - è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Le disposizioni abrogate continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti già soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati. Il provvedimento attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti che a sua volta si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza e del supporto dell'ENEA. Alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente spetta il compito di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 13 su violazioni accertate con provvedimento di natura ministeriale. Per ulteriori informazioni rinviamo le aziende interessate alla lettura del decreto legislativo disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Energia • Etichette

#### V Conto Energia.

##### Entrata in vigore delle tariffe incentivanti

Segnaliamo che il 27 agosto 2012 sono entrate in vigore le tariffe incentivanti per il solare fotovoltaico previste dal V Conto Energia (Decreto Ministeriale 5 Luglio, vedi "ANGAISA Informa" n. 308).

Il relativo approfondimento è disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Energia • Agevolazioni

#### Detrazione fiscale 55% prorogata fino al 30.06.2013

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, è ufficiale la proroga della detrazione fiscale 55% fino a tutto il 30 giugno 2013. Ricordiamo che la prima versione del Decreto Sviluppo prevedeva - a partire dal 1° gennaio 2013 - il passaggio dal 55% al 50% dell'aliquota relativa alla detrazione fiscale concernente alcune tipologie di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Pertanto, a seguito dell'emendamento apportato:

- 1) la detrazione fiscale del 55% sulle riqualificazioni energetiche viene prorogata fino al 30 giugno 2013;
- 2) vengono mantenuti i limiti massimi di spesa attualmente previsti per le diverse tipologie degli interventi che consentono di fruire della detrazione fiscale del 55%; più precisamente:
  - 100.000 euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (55% di 181.818,18 euro)
  - 60.000 euro per interventi sugli involucri degli edifici (55% di 109.090,90 euro)
  - 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari (55% di 109.090,90 euro)
  - 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (55% di 54.545,45 euro).

Resta invece confermato, fino al 30 giugno 2013, l'innalzamento dal 36% al 50% dell'aliquota relativa alla detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie, con un tetto massimo di spesa pari a 96 mila euro per singola unità immobiliare.

#### IVA ridotta. E' il cedente il principale responsabile della scorretta applicazione dell'aliquota

Segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3291 del 2012, che puntualizza nuovamente un aspetto estremamente importante relativo alla "responsabilità" del cedente e del cessionario, in materia di applicazione di eventuali aliquote IVA ridotte.

In particolare, la Cassazione ha affermato che chi emette la fattura è l'unico responsabile della correttezza dell'aliquota applicata alla cessione o alla prestazione eseguita, anche quando dipende direttamente da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario.

Con questa sentenza la Cassazione ha quindi in sostanza precisato e ribadito che è il cedente l'unico responsabile dell'IVA dovuta essendo il soggetto passivo nei confronti dell'Erario.

E' suo esclusivo onere provare la sussistenza di circostanze e di norme che possono derogare l'aliquota ordinaria.

Per questa ragione, anche nel caso di dichiarazione rilasciata dal cessionario o committente che possa indurre all'applicazione di un'aliquota ridotta, il cedente non è esonerato da responsabilità ed è quindi assolutamente opportuno richiedere al cliente tutta la documentazione (es. titolo abilitativo) che possa comprovare la sussistenza dei presupposti, previsti dalla normativa vigente, in presenza dei quali è possibile applicare le aliquote IVA ridotte al 4% o al 10%.

#### Aliquota IVA ordinaria per l'acquisto di parquet

Con la recente risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di ristrutturazioni/manutenzioni edilizie e, in particolare, del trattamento IVA relativo all'acquisto di materiali necessari per gli interventi in oggetto. La risoluzione prende in esame l'acquisto di pavimenti in laminato (parquet) a posa flottante chiarendo che non è possibile applicare ad essi l'aliquota IVA agevolata, non trattandosi di "beni finiti", ma di materiali di rivestimento assimilabili alla categoria dei semilavorati. L'intervento, però, rientra tra quelli agevolabili ai fini della detrazione del 55%, se sono rispettati i previsti requisiti di trasmittanza termica. Rinviamo tutte le aziende interessate alla lettura della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • IVA ridotta

#### IVA. Fatture di importo inferiore a 300 euro.

##### Risoluzione Agenzia Entrate n. 80/E del 24 luglio 2012.

Come noto, l'art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, prevede la possibilità di annotare nei registri IVA un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo non sia superiore a 300 euro. Pertanto, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore al predetto limite, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- 1) i numeri delle fatture cui si riferisce;
- 2) l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- 3) l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.

Con la Risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile avvalersi di tale semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 695 del 1996.

Il documento cumulativo potrà, però, essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute (e nel medesimo documento riepilogativo), siano state tutte saldate. In tale ipotesi, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell'ultimo incasso e/o pagamento.

Di conseguenza, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a 300 euro, dovranno essere annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.

Infine, nel documento di prassi in esame viene precisato che le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo. All'interno del portale associativo rendiamo disponibile la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • IVA

## Lavoro

**Riforma del mercato del lavoro.****Lavoro autonomo e partite IVA**

Come già comunicato nel numero precedente di "ANGAISA Informa", la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ed entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha innovato sostanzialmente la materia dei contratti di lavoro, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, di inserimento, di apprendistato, al lavoro a tempo parziale, intermittente, progetto, lavoro autonomo e partite IVA. Tenendo conto dei recenti chiarimenti contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012, prenderemo in esame, in questo numero, le principali novità relative alle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (cd. partite IVA).

Tramite l'inserimento dell'art. 69-bis al d.lgs. n. 276/2003 vengono puntualizzate le casistiche che fanno ritenere esistente una effettiva "presunzione di collaborazione" continuativa.

In particolare, sono stati inseriti tre indici di presunzione, prevedendo che la sussistenza di almeno due faccia ritenere la prestazione continuativa con esclusione, quindi, dalle partite IVA, salvo prova contraria.

Gli indici sono i seguenti:

- una durata complessivamente superiore a otto mesi per due anni consecutivi (la legge inizialmente prevedeva il calcolo degli 8 mesi nell'arco di un anno solare, ma tale indice temporale è stato modificato a seguito dell'approvazione definitiva in Senato della legge di conversione del Decreto Sviluppo);
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell' 80% dei corrispettivi com-

plessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (anche in questo caso la legge prevedeva inizialmente un anno solare);

- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro.

Si applica in questi casi anche l'art. 69 comma 1, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Quando la prestazione si configura come collaborazione, gli oneri contributivi di gestione separata INPS sono a carico del committente per 2/3 e per 1/3 a carico del collaboratore, il quale potrà versarli autonomamente e rivalersi successivamente nei confronti del committente.

La presunzione non opera qualora:

- la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività e quando l'attività sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (secondo quanto previsto dalla Circolare Inps n. 14/2012, il minimo contributivo di riferimento per il 2012 è pari € 14.930,00 e dunque il requisito di reddito sarebbe pari a € 18.662,50).

ovvero

- con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. La ricognizione delle predette attività e la individuazione di specifici requisiti e condizioni per non essere soggetti alla presunzione verrà effettuata con decreto del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, sentite le parti sociali.

Entrata in vigore: trova immediata applicazione solo per i rapporti instauratisi in seguito alla data di entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012).

Per i rapporti in essere, le presunzioni opereranno decorsi ulteriori 12 mesi rispetto all'entrata in vigore del provvedimento.

**Sicurezza. Autocertificazione valutazione rischio. Iter semplificato fino al 31 dicembre**

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2012 i datori di lavoro con aziende fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi anziché redigere il vero e proprio documento di valutazione (vedi ANGAISA Informa n. 305). E' l'effetto della proroga stabilita dal DI 57/2012 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei trasporti e nelle microimprese, convertito dalla legge 101/2012 e pubblicata sulla G.U. il 13 luglio scorso, che ha modificato il termine massimo per usare l'autocertificazione il quale era stato fissato al 30 giugno 2012.

Tale proroga si è resa necessaria in quanto la Commissione consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro non ha ancora emanato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori (con facoltà di utilizzo delle stesse anche per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori).

Tale semplificazione, consentendo di evitare di procedere alla valutazione dei rischi, attesta solamente che il datore di lavoro ha in concreto effettuato la valutazione; peraltro, in caso di infortunio, il datore di lavoro deve poter dimostrare che il rischio era stato effettivamente valutato, prova non facile in assenza di un documento che lo comprovi.

A seguito della citata scadenza, dal 1° gennaio 2013 scomparirà l'autocertificazione e la valutazione dei rischi dovrà essere obbligatoriamente documentata.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

### ANGAISA Informa N° 309 • Riservato ai Soci

- ▶ Ambiente. RAEE. Nuova direttiva 2012/19/UE del 04.07.2012
- ▶ Credito. Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI". Sintesi
- ▶ Energia. Etichettatura. Indicazione consumo energia. D.lgs. 104 del 28.06.2012
- ▶ Energia. V Conto Energia. D.M. 5 Luglio 2012 e approfondimenti
- ▶ Fisco. Cessione parquet. Aliquota IVA. Ris. Ag. En. n. 71E del 25.06.2012
- ▶ Fisco. IVA. Fatture importo inferiore a 300 euro. Ris. Ag. En. n. 80E del 24.07.2012



\_\_\_\_\_  
(Ragione sociale)

Inviare a:

\_\_\_\_\_  
(Cognome e nome)

\_\_\_\_\_  
(Telefax)

\_\_\_\_\_  
(e-mail)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &  
ROSSO**

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.